

INPS

I.N.P.S. SEGR. TECNICA C.d.A. E ORGANI COLLEGIALI
31 GEN. 2011
PERVENUTO IL

MAN

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 31 GEN. 2011

Oggetto: Convenzione fra l'INPS e la CESAC (Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio) ai sensi dell'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.

IL PRESIDENTE

- **Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
- **tenuto conto** del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- **visto** il D.P.R. 30 luglio 2008 con il quale il dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- **visto** l'art.7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **valutata** la richiesta inoltrata dalla CESAC di stipulare con l'Istituto convenzione per avvalersi del servizio di riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 1991, n. 223;
- **tenuto conto** delle note n. 15/IV/0022801 del 5 novembre 2010 e n. 24/V/0022688 del 23 novembre 2010, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato di aver accertato la sussistenza dei requisiti prescritti;
- **considerata** l'imputazione del rimborso spese, relativo alla riscossione dei contributi associativi, a capo del capitolo di entrata 1E1307004;

252

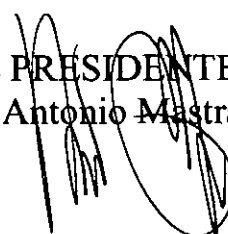
A

- **considerato altresì** che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;
- **vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;
- **su proposta** del Direttore generale

DETERMINA

di approvare la convenzione con la CESAC, secondo l'allegato schema, che costituisce parte integrante della presente determinazione

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Mastrapasqua



CONVENZIONE TRA L'INPS E LA CESAC (CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI AUTONOMI DEL COMMERCIO) AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE.

L'anno , il giorno del mese di , in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del rapp.te legale

e

la Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (più brevemente denominata CESAC), nella persona del rappresentante legale;

visti

- la determinazione n.del.....;
- l'art.18 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- le note del 5/11/2010 prot. 15/IV/0022801 e del 23/11/2010 prot. 24/V/0022688 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione stessa;

considerato

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

si conviene quanto segue:

Art.1

I lavoratori aventi titolo alle prestazioni di indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi alla CESAC mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art.18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art.2

Il diritto di versare i contributi associativi alla CESAC viene esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.

La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro della Organizzazione interessata e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art.3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art.18 della legge 223/1991.

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art.18).

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

La CESAC si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

Art.3

E' priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell'Organizzazione. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro

contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'Organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art.18, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n.223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art.2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art.2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art.18, comma terzo.

Art. 4

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e la CESAC ai sensi dello Statuto che l'associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l'associato e l'organizzazione interessata.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa.

Art.5

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di

prestazione. Sarà cura della CESAC comunicare tale misura percentuale all'INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.

Art.6

Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla CESAC, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art.7 con la relativa IVA ove dovuta e le eventuali trattenute già versate e non dovute.

Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS dalla CESAC.

Le Strutture territoriali INPS invieranno all'Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.

Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l'impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.

La CESAC s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

Art.7

L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, cioè per quanto riguarda le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del reddito:

- Gestione delega per singola prestazione € 0,54.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico della CESAC, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative e della relativa IVA, ove dovuta, viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS.

Art.8

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la CESAC alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

Art. 9

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell'INPS e la struttura nazionale della organizzazione sindacale stipulante.

Art.10

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CESAC dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

Il Rapp.te legale dell'INPS

Il Rapp.te legale della CESAC

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art 7; art 8, art. 11.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA CESAC